



TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Concetta Belcastro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.) R.G.A.C. vertente

TRA

Parte 1 C.F./P.IVA codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi *P.IVA 1* in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata, in

ATTRICE

Controparte_1 (c.f./P.IVA *P.IVA 1*) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [...]

CP 2 *Controparte_3* del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio *Persona 1* di Milano in data 9 aprile 2020 () in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. n.

CONVENUTA

CP 4 (già *CP 5* codice fiscale *P.IVA 2* , partita IVA n. *P.IVA 3* in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa all'Avv.to. del Foro

di _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. _____

CONVENUTA

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

la Parte_I con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la [...] Controparte_6 e la CP_4 in qualità di gestore del credito, chiedendo di accertare l'applicazione, ad opera della banca convenuta di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese ingiustamente addebitate al cliente, sul conto corrente n. _____, successivamente denominato N. _____ la cui apertura risalirebbe al 1989, recante un saldo debitorio pari ad euro -126.376,29 e sul conto anticipi n. _____ risalente al 2004, recante un saldo debitorio pari ad euro -73.324,68, entrambi con affidamento.

Premetteva che, non essendo in possesso dei contratti, relativi ai su menzionati rapporti, in data 28.2.2019 aveva inoltrato all'istituto bancario una formale istanza ai sensi dell'art. 119 T.U.B., riscontrata parzialmente con il solo rilascio delle copie di alcuni dei contratti di affidamento e di alcuni estratti conto relativi al conto anticipi.

Aveva, pertanto, agito in via monitoria al fine di sollecitare la consegna di tutta la documentazione richiesta, ma nonostante l'ingiunzione emessa nei suoi confronti, l'odierna convenuta aveva provveduto a rilasciare solo copia degli estratti conto per le annualità mancanti ed a presentare denuncia di smarrimento in relazione ai contratti originari di c/c ordinario, di conto anticipi e di apertura credito.

A sostegno delle proprie doglianze produceva un elaborato peritale deducendo che dall'analisi effettuata dal consulente di parte, con riferimento al conto corrente _____, successivamente denominato N. _____, a fronte di riscontrate anomalie, quali illegittima capitalizzazione degli interessi, anatocismo, illegittimo esercizio dello *ius variandi* ed usura, cms, civ addebitata illegittimamente per mancanza della relativa istruttoria, era emersa l'indebita corresponsione di euro 469,314,68 (di cui rispettivamente euro 274.033,21 a titolo di interessi anatocistici, euro 37.106,90 a titolo di interessi usurari, euro 136.637,37 a titolo di cms, euro 3.300,00 a titolo di civ ed euro 18.201,20 a titolo di spese collegate al credito) per cui il saldo andava rideterminato a favore del correntista, nella misura di euro 342.938,39 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002.

Lamentava che analoghe anomalie erano state rinvenute sul conto anticipi n. _____ e che le stesse avevano cagionato in danno della società attrice un esborso pari ad euro 158.656,79 (di cui 17.672,03 a titolo di interessi anatocistici, 113.993,97 a titolo di interessi usurari, 18.881,18 a titolo di cms, 1.100,00 a titolo di civ ed euro 7.009, 62 a titolo di spese collegate al credito) per cui anche il saldo negativo di tale conto era errato ed andava rideterminato, tenuto conto degli addebiti illegittimi, nella misura di euro 85.422,11 a favore del correntista.

Fallito il tentativo di risolvere la vertenza in via stragiudiziale e mediante il ricorso alla mediazione, si era determinata ad introdurre il presente giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: "1. - **accertare e dichiarare** in ordine al conto N. _____, successivamente denominato N. _____, la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione ex art. 1283 c.c., sia anteriormente che posteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 25 D.Lgs 342/99 e, per l'effetto 2.-. **disporre** eliminazione delle relative partite annotate a debito della società correntista a titolo di interessi anatocistici per tutte le motivazioni di cui ai paragrafi 1-1A di parte motiva 3.-. **accertare e dichiarare** la nullità della capitalizzazione delle cms e delle spese, secondo quanto stabilito dalla pronuncia della Suprema Corte secondo quanto argomentato nel paragrafo 1B di parte motiva; 4. - **dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia** delle annotazioni a debito, con conseguente eliminazione delle relative partite annotate, della cms nonché di tutte le commissioni Commissione disponibilità fondi e/o ogni altro tipo di commissione, comunque denominata, Commissione di Istruttoria Veloce, applicate dalla banca sul c/c in questione anche oltre il termine di 150 gg. dalla data di pubblicazione sulla G.U. (28.1.2009), stabilito dall'art. 2 bis, comma 3, della legge n. 2/2009, ovvero in violazione delle Leggi 214/2011, 27/2012 e 62/2012 e dei relativi decreti convertiti nelle suddette leggi e la **nullità e/o inefficacia** delle commissioni applicate in violazione dell'art. 117 bis TUB e per l'effetto 5. - **dichiarare la nullità** del computo e dell'addebito di commissioni di FID e CIV e di ogni altra commissione effettuata per tutta la durata del rapporto, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 7, perché prive di causa, in quanto utilizzate dalla CP_6 a proprio favore come un interesse aggiuntivo, ovvero, per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo e/o perché indeterminate ovvero inde-terminabili ex ante sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo, in violazione degli articoli 1418, 1325 e 1346 cod. civ. e per 6.-. **disporre** l'eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista secondo le argomentazioni di cui ai paragrafi 2-2A e 3 di parte motiva; 7. - **accertare e dichiarare usura trimestrale** oggettiva a seguito dell'esercizio dello jus variandi operato dalla CP_6 per come riscontrato dall'elaborato contabile di parte prodotto atti ed in applicazione della sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 1815, comma 2 cod. civ. e art 644 c.p 8. - **disporre l'azzeramento degli interessi** per i periodi di sconfinamento del TSU che

saranno rilevati, con conseguente eliminazione delle relative partite dal conto, secondo le più ampie argomentazioni di cui in parte motiva al paragrafo 4; **9. – accertare e dichiarare l'arbitrarietà degli addebiti** effettuati dalla CP_6 in virtù dell'eccepita invalidità delle predette annotazioni e, per l'effetto, **10.-. accertare e dichiarare** che l'importo di tali arbitrari addebiti ammonti al complessivo importo di € 469.314,68, derivante, precisamente, dall'importo di € 274.033,21 a titolo di interessi anatocistici, dall'importo di € 37.106,90 a titolo di interessi usurari, dall'importo di € 136.637,37 a titolo di cms, dall'importo di € 3.300,00 a titolo di CIV e dall'importo di € 18.201,20 a titolo di spese collegate al credito, per come calcolato nella perizia di parte, e/o nella maggiore o minore somma accertata e, per l'effetto **11. – disporre la decurtazione dal saldo** risultante alla data di chiusura del conto dell'importo di € 126.376,29, nonché operare la conseguente rettifica del saldo del conto de quo mediante parziale compensazione dell'intero indebito con il predetto saldo debitorio riconducendolo pari a 0 ex art. 1241 cod. civ., e, per l'effetto, **12.-. accertare e dichiarare** il saldo a credito della società correntista per l'importo [rimanente dalla operata compensazione] pari ad € 342.938,39, -oltre interessi di mora, ai sensi del d. lgs. 231 del 2002, o maggior danno e comunque ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cod. civ., - o pari alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in virtù delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora s'invoca, secondo quanto argomentato nel paragrafo 5 di parte motiva; **13. – accertare e dichiarare** in ordine al conto N. la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione ex art. 1283 c.c., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 120 TUB nuova formulazione **14.-. disporre** l'eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista a titolo di interessi anatocistici dal 01.01.2014 sino al 30.09.2016, nonché degli addebiti illegittimamente annotati a titolo di cms, secondo quanto affermato nella sentenza della Cass. Civ, sez. III N. 5609/2017 [in precedenza richiamata nel paragr. 1.B], secondo le motivazioni di cui al paragrafo 6 di parte motiva; **15. -dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia** delle annotazioni a debito, con conseguente eliminazione delle relative partite annotate, della cms nonché di tutte le commissioni Commissione disponibilità fondi e/o ogni altro tipo di commissione, comunque denominata, Commissione di Istruttoria Veloce, applicate dalla banca sul c/c in questione anche oltre il termine di 150 gg. dalla data di pubblicazione sulla G.U. (28.1.2009), stabilito dall'art. 2 bis, comma 3, della legge n. 2/2009, ovvero in violazione delle Leggi 214/2011, 27/2012 e 62/2012 e dei relativi decreti convertiti nelle suddette leggi e la **nullità e/o inefficacia** delle commissioni applicate in violazione dell'art. 117 bis TUB e per l'effetto **16. – dichiarare la nullità** del computo e dell'addebito della Commissione di disponibilità fondi, di ^{Con} e di ogni altra commissione effettuata per tutta la durata del rapporto, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 7, perché prive di causa, in quanto utilizzate dalla CP_6 a proprio favore come un interesse aggiuntivo, ovvero, per

mananza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo e/o perché indeterminate ovvero indeterminabili ex ante sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo, in violazione degli articoli 1418, 1325 e 1346 cod. civ. e per l'effetto 17.- **disporre** l'eliminazione delle relative partite annotate a debito della società correntista secondo le argomentazioni di cui ai paragrafi 7-8 di parte motiva; **18. – accertare e dichiarare usura trimestrale** oggettiva a seguito dell'esercizio dello jus variandi operato dalla CP_6 per come riscontrato dall'elaborato contabile di parte prodotto in atti ed in applicazione della sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 1815, comma 2 cod. civ. e art 644 c.p **19. – disporre l'azzeramento degli interessi** per i periodi di sconfinamento del TSU che saranno rilevati, con conseguente eliminazione delle relative partite dal conto, secondo le più ampie argomentazioni di cui in parte motiva al paragrafo 9; **20. – accertare e dichiarare l'arbitrarietà degli addebiti** effettuati dalla CP_6 in virtù dell'eccezione di invalidità delle predette annotazioni e, per l'effetto 21.- **accertare e dichiarare** che l'importo di tali arbitrari addebiti ammonta al complessivo importo di € 158.656,79 derivante, precisamente, dall'importo di € 17.672,03 a titolo di interessi anatocistici, dall'importo di € 113.993,97 a titolo di interessi usurari, dall'importo di € 18.881,18 a titolo di c.m.s., dall'importo di € 1.100,00 a titolo di CIV e dall'importo di € 7.009,62 a titolo di spese collegate al credito, per come calcolato nella perizia di parte, e/o nella maggiore o minore somma accertata e, per l'effetto 22. – **disporre la decurtazione dal saldo** risultante alla data del 31 dicembre 2016 di € 73.234,68, nonché **operare la conseguente rettifica del saldo del conto de quo mediante** parziale compensazione dell'intero indebitato con il predetto saldo debitorio riconducendolo pari a 0 ex art. 1241 cod. civ., e, per l'effetto 23.- **accertare e dichiarare il saldo a credito** della società correntista per l'importo [rimanente dalla operata compensazione] pari ad € **85.422,11** -oltre interessi di mora, ai sensi del d. lgs. 231 del 2002, o maggior danno e comunque ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cod. civ.,- o pari alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in virtù delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora s'invoca, secondo quanto argomentato nel paragrafo 10 di parte motiva”

Lamentava, inoltre una condotta da parte della banca contraria ai doveri di correttezza e buona fede, in quanto a partire dal mese di marzo 2014, era stata applicata una riduzione unilaterale degli affidamenti sulla disponibilità di cassa sul conto corrente ordinario per l'importo di euro 80.000,00 e sul conto anticipi di euro 150.000,00.

Evidenziava che tale dimezzamento sugli affidi originariamente accordati, era stato praticato in maniera arbitraria ed illegittima, senza tener conto dell'effettiva situazione debitoria del cliente e del danno che avrebbe arrecato all'attività esercitata dalla stessa.

Infatti, la mancanza di liquidità, derivante da siffatta riduzione aveva procurato una serie di

conseguenze pregiudizievoli, tra cui l'impossibilità di far fronte al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, con conseguente dimissione in massa per giusta causa ed instaurazione di vertenze con aggravio di esborsi e spese legali.

La carenza di personale aveva cagionato inevitabili ripercussioni negative anche sugli *standard* produttivi, con conseguente perdita degli standard minimi necessari alla certificazione ISO9001, nonché ritardi nella consegna delle autovetture, ristorati ai clienti tramite l'applicazione di un considerevole sconto sul prezzo di acquisto.

Erano stati, altresì, sostenute ulteriori spese per il reclutamento e la formazione del nuovo personale.

La condotta della convenuta si era rivelata altresì inadempiente e dannosa sotto altro profilo, per aver indotto la società attrice all'acquisto di titoli, tramite un'operazione che si era rivelata tutt'altro che conveniente e che aveva comportato perdite economiche, per un ammontare di euro 6.400,00.

Per tali ragioni spiegava, una domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità contrattuale, chiedendo il ristoro della complessiva somma di euro 127.499,23 così analiticamente descritta: *“derivanti dalla somma di euro cui € 6.400,00 a titolo di perdita della sottoscrizione di titoli, di € 33.300,22 a titolo di spese legali sostenute per le vertenze intentate dai dipendenti dimissionari per giusta causa, € 63.277,57 a titolo di esborsi diretti ed indiretti, sostenuti dalla società, nelle annualità sopra indicate, per corsi di formazione dei dipendenti, di € 16.844,39 per il mantenimento della certificazione ISO9001 nelle annualità sopra descritte e poi revocata, di € 7.677,05 per il risarcimento dovuto ai clienti da ritardo nella consegna delle autovetture”* ovvero della diversa somma emersa in corso di causa, maggiorata degli interessi di mora, domandando altresì, il ristoro dei danni morali e non patrimoniali subiti per il discredito che ne era derivato nel contesto commerciale e territoriale in cui operava da anni con una solida reputazione, nella misura ritenuta di giustizia.

Con comparsa depositata telematicamente in data 25.11.20 si costituiva in giudizio la CP 4 la quale in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la stessa svolto, per come del resto allegato dalla stessa parte attrice, unicamente una funzione di gestore del credito, in qualità di mera procuratrice mandataria della CP 1 unico soggetto titolare del rapporto giuridico controverso.

Concludeva, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti con estromissione dal giudizio e condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc.

Si costituiva, altresì, la CP 1, con comparsa depositata telematicamente in data 15.1.2021 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale

di Milano, a fronte della clausola derogatoria contenuta nel contratto di affidamento sottoscritto tra le parti, ed in via pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese.

Quanto al merito concludeva per l'integrale rigetto delle domande proposte sul rilievo della infondatezza e del mancato assolvimento dell'onere probatorio, stante il limitato valore da attribuire alla perizia econometrica di parte, per altro viziata da errori metodologici ed in subordine chiedeva la compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto a favore all'attrice e quanto dovuto dalla stessa alla banca all'atto della chiusura dei rapporti.

Istruita la causa documentalmente e con espletamento di CTU contabile, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 09.04.24 veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.

Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione sollevata dalla società **CP_4** atteso che tale eccezione, lungi dal riferirsi alla *legitimatio ad causam*, attiene in realtà alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e, come tale, integra una questione di merito, unitamente al quale, dovrà essere trattata.

Si rammenta, infatti, che la *legitimatio ad causam*, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio, così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è invece problema attinente al merito della controversia, infatti:” *La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda.*”. (Cass. 14468/08)

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta **CP_1**, si rileva la decadenza in cui è incorsa la banca convenuta a seguito della sua tardiva costituzione in giudizio, avvenuta in data 15.1.2021, ovvero quando erano decorsi i termini di cui all'art. 166 cpc, avendo l'attore indicato quale udienza di prima comparizione quella del 16.12.20.

Si evidenzia, infatti, che sebbene l'odierno giudicante, a seguito dell'assegnazione e della fissazione udienza, abbia poi differito la prima udienza di comparizione indicata dalla cancelleria, per le

contingenze determinate dalla situazione emergenziale derivante dalla pandemia, tale decreto non possa avere un'efficacia sanante, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto:” *Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.*” (Cass. 2394/20).

Venendo all'esame delle questioni di merito, la domanda di parte attrice, è infondata e merita di essere respinta sul rilievo assorbente del mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Occorre preliminarmente rilevare che l'attrice, sebbene nel corpo dell'atto di citazione faccia accenno alla ripetizione d'indebito, risulta in effetti aver proposto, stando all'espresso tenore delle conclusioni dalla stessa rassegnate, per come ribadito nelle successive difese, un'azione di accertamento volta alla rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente di cui in premessa, oltre ad un'azione risarcitoria.

E' noto, in base ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che, qualora il correntista intenda contestare le risultanze del saldo di conto corrente e domandare l'accertamento negativo del credito – o, eventualmente, la ripetizione dell'indebito – gravi sullo stesso l'onere di provare i fatti posti alla base della sua domanda.

Da ciò discende che il medesimo correntista sarà tenuto a produrre non solo il contratto – che rappresenta il titolo del rapporto dedotto in lite – ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, per verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite, non rappresentando una circostanza ostativa il fatto che si tratti di un'azione di accertamento negativo in quanto “l'onere probatorio **gravante**, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (...) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo” (v. Cass. civ. n. 9201 del 7 maggio 2015, che ha affermato il principio, ribadito in ultimo da Cass. civ. n. 13139 del 17 aprile 2023 secondo cui “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art.2697 cod. civ. al correntista, allorché agisce *giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito*”).

E allora è anzitutto necessaria la produzione del contratto, fondamentale “*per accertare, tra le altre cose, il rispetto dei requisiti fissati dall'art. 117 t.u.b. (il quale prevede che i contratti bancari*

devono essere redatti in forma scritta e che, in caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista" (v. Tribunale di Catanzaro n. 1147/2022 pubbl. il 1° agosto 2022 RG n. 4038/2016, repert. n. 1723/2022 del 01/08/2022, che richiama Trib. Catanzaro, sent. 29.11.2019).

Ebbene, l'attrice non ha fornito a questo giudicante elementi idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni.

In primis la generica allegazione sull'aver acceso un contratto di conto corrente, verosimilmente nel IV trimestre del 1989, senza fornire più precisi riscontri, osta all'individuazione della normativa *ratione temporis* applicabile ed all'accertamento in ordine alla violazione dei requisiti formali e sostanziali prescritti, cui far discendere una eventuale declaratoria di invalidità.

Inoltre, l'attrice non ha fornito prova della *causa debendi* non avendo prodotto nessuno dei contratti di conto corrente, né delle aperture di credito iniziali, senza, tuttavia, allegare l'inesistenza degli stessi, ma anzi riconoscendo espressamente l'esistenza dei rapporti intercorsi con la banca e la stipulazione dei sottostanti accordi, per come si desume chiaramente dal tenore degli scritti difensivi e dalla prospettazione ivi contenuta.

Né possono ritenersi rilevanti o esimenti rispetto ai precisi obblighi probatori incombenti su parte attrice, le circostanze dalla stessa addotte in merito al parziale riscontro ottenuto dall'istituto bancario rispetto alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. ed al successivo procedimento monitorio, considerando il limite temporale dell'obbligo di conservazione gravante sugli istituti bancari.

Tanto meno, il dovere di rilievo officioso del giudice in tema di nullità può sostituirsi all'onere probatorio gravante sulle parti.

Sul punto anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che:” *Il correntista che agisca per l'accertamento del saldo di c/c deve provare la natura indebita degli addebiti effettuati dalla banca, producendo in giudizio il contratto, nonché tutti gli estratti conto da cui possano ricavarsi i movimenti contabili e le relative causali. L'assenza di documentazione contrattuale o la carenza degli estratti conto rende impossibile accertare, per i periodi non documentati, l'esistenza delle clausole illegittime e la consistenza degli addebiti non dovuti, così comportando il rigetto (integrale o parziale) della relativa domanda: non ha senso, infatti, parlare di usurarietà, anatocismo, spese e commissioni non pattuite, illegittimo ius variandi se manca il titolo contrattuale da cui evincere le condizioni stipulate dalle parti.*”(Trib. di Tribunale Teramo sez. I, 31/03/2022, n.337).

Le evidenziate carenze in termini di allegazione e prova non possono ritenersi colmate dalla ulteriore documentazione versata in atti, né dalla consulenza tecnica di parte, in quanto, essa rappresenta una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cassazione Sezione II, ordinanza 30 novembre 2020 n. 27297).

Peraltro lo stesso consulente di parte, in entrambe le perizie allegate in atti e relative ai rapporti controversi, testualmente afferma: *"Va preliminarmente evidenziato che tra i documenti consegnati allo scrivente, risultano assenti il contratto di apertura del conto corrente ed il contratto di apertura di credito iniziale, sono invece presenti, alcuni contratti di apertura credito, successivi a quello iniziale, che di seguito si elencano....dall'analisi di questi ultimi non sono emerse rilevanti particolarità"*. (crf. Punto 4 All. 16 e 17 fascicolo parte attrice)

Lo stesso dicasi per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, posto che la mancata allegazione dei già richiamati contratti originari, è confermata anche dal consulente incaricato, il quale evidenzia altresì ulteriori carenze (crf.pg. 8). Pertanto, l'indagine dallo stesso svolta, appare non dirimente ai fini della decisione della presente controversia, in quanto le conclusioni in essa rassegnate, per un verso attengono all'eccezione sollevata dalla banca convenuta, ritenuta inammissibile per le ragioni già esplicitate e per l'altro sono frutto di un'indagine peritale che non può essere ritenuta sufficiente ad orientare il convincimento del giudice nel senso dell'accoglimento della domanda proposta, in quanto limitata all'indagine sulla documentazione allegata, che per come già evidenziato risulta carente ed incompleta.

Venendo quindi allo scrutinio della domanda risarcitoria, anch'essa si appalesa infondata, posto che le generiche circostanze addotte a fondamento della pretesa azionata, non risultano adeguatamente supportate in termini probatori, difettando riscontri tali da consentire all'odierno giudicante di collegare casualmente la condotta dell'istituto bancario, consistita nella riduzione degli affidamenti, ai pregiudizi patrimoniale lamentati da parte attrice, nonostante venga fatta valere una responsabilità contrattuale, posto che *"In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno"*. (12760/24)

Tanto meno sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale sul rilievo della estrema genericità delle allegazioni inerenti anche tale posta di danno, risultate comunque tutte indimostrate.

L'integrale rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame della domanda di compensazione formulata, in via graduata, dalla convenuta CP_1

Ragioni di equità inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

Non sussistono le condizioni per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, per come domandato dalla CP_4

P. Q. M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta Belcastro, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta integralmente la domanda proposta dalla CP_8 , in persona del suo legale rappresentante p.t.;
- 2) Dichiarà compensate tra le parti le spese del giudizio;
- 3) Pone a carico della CP_8 le spese di CTU liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Catanzaro, 3-9-2024.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro